



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE

La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati

dott. Guido Marzella

Presidente

dott.ssa Giovanna Sanfratello

Consigliere

dott.ssa Elena Rossi

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 143 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa

da

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*),

Parte_2 (già *Parte_3* - P.IVA

P.IVA_2 , con sede legale in Lindberghstr 25 (D-80939) Monaco di Baviera,

rappresentate e difese dagli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

e [REDACTED] ed elettivamente [REDACTED] Santa Croce 2122 preso lo studio dell'avv. [REDACTED]

appellanti

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_3*),

rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] ed elettivamente [REDACTED] [REDACTED] presso lo studio del difensore;

appellata – appellante incidentale

contro

CP_2 *C.F._1*),

CP_3 (C.F. *C.F._2*),

CP_4 (C.F. C.F._3),
rappresentate e difese dagli avv.ti [redacted] e [redacted] ed
elettivamente a Dolo (VE), [redacted] presso lo studio dell'avv.
[redacted]

appellate – appellanti incidentali

contro

Controparte_5

[...] (C.F. e P.IVA P.IVA_4),
rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] ed
elettivamente [redacted] – Mestre (VE), [redacted] presso
lo studio dell'avv. [redacted]

appellata

contro

Controparte_6

Sede secondaria e

Controparte_5

[...] (nuova denominazione assunta da Controparte_7

[...] - P.IVA P.IVA_5 - C.F. P.IVA_6);

rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed elettivamente [redacted]
[redacted] presso lo studio del difensore;

appellata – appellante incidentale

contro

Controparte_8 (C.F. P.IVA_7),

appellata – contumace

Oggetto: sentenza n. 2207/2022 del Tribunale di Vicenza

Conclusioni

Per Parte_1 **e** Parte_2

*Voglia la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza n. 2207/2022,
pubblicata il 27 dicembre 2022, repertorio n. 3641/2022 del Tribunale di Vicenza
(R.G. n. 4181/2020), così giudicare:*

In via preliminare

- dichiarare il difetto di legittimazione passiva / titolarità dal lato passivo di [...] Parte_1 e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio e comunque rigettare ogni domanda proposta nei suoi confronti;
- dichiarare l'intervenuta decadenza dell' Controparte_1 e delle Sig.re CP_2 , CP_3 e CP_4 dal diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 126 Codice del Consumo e per l'effetto respingere le domande proposte nei confronti di Parte_1 e [...]
Parte_2 ;

Nel merito

- comunque respingere tutte le domande svolte nei confronti di Parte_1 [...] e Parte_2 , poiché infondate in fatto e diritto e non provate;
- in subordine, ripartire la responsabilità tra Controparte_1 e [...] Parte_2 (e Parte_1 in denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva) in proporzione ai rispettivi apporti causali e, per l'effetto, ridurre la quota attribuita a Parte_2 [...] (e/o Parte_1 – fermo ed espressamente riservato il diritto di Parte_2 e/o Parte_1 di agire in regresso contro l' Controparte_1 per quanto dall'una dall'altra o da entrambe pagato alle Sig.re Sig.re CP_2 , CP_3 e CP_4 ;
- in ogni caso, ridurre la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale iure proprio per le ragioni esposte;

In via istruttoria

- in subordine, nella denegata ipotesi di rinnovazione della C.T.U., integrare il quesito da sottoporre al nominando consulente sulla base di quanto indicato da Parte_2 e Parte_1 nei propri scritti difensivi (In particolare, si chiede che il consulente tecnico d'ufficio valuti altresì se I) il personale dell'Ospedale sia stato specificamente formato e abbia scrupolosamente rispettato le istruzioni d'uso fornite in data antecedente all'intervento chirurgico del 7 gennaio 2016 e II) se la proliferazione del Micobatterio Chimaera possa essere stata causata dal mancato rispetto di tali istruzioni);

In ogni caso

- Con vittoria di compensi e spese di lite dei due gradi di giudizio e delle spese di CTU, per entrambe le appellanti (o dell'una o dell'altra).

Per Controparte_1 CP_1

IN VIA PRELIMINARE

*- Si chiede il rigetto delle richieste svolte in via preliminare da [...]
Parte_2 e Controparte_9
[...]*

In via principale

- Si chiede il rigetto dell'appello e delle istanze avversarie e di ogni domanda e/o eccezione rivolta contro Controparte_1 in quanto infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti e che si intendono qui richiamati.

*- Si chiede, in accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati, per le ragioni indicate nel presente atto, in riforma della sentenza di primo grado sul punto, di accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità di Controparte_1
[...].*

In via subordinata

*- Si chiede che la responsabilità tra Controparte_1, Pt_2
e Pt_1 Parte_1 sia accertata e ripartita in proporzione ai rispettivi apporti causali e, per l'effetto, sia ridotta la quota di responsabilità in capo ad Controparte_1, con conseguente condanna al pagamento di Pt_2 e Parte_1 dei danni cagionati.*

- Si chiede sia ridotto il quantum riconosciuto in primo grado a titolo di danno, per i motivi indicati nel presente atto di appello.

*- Con condanna di Controparte_6 (già Controparte_10
[...] o, nel caso di accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_6 di Controparte_11, a tenere indenne e manlevare la Pt_4 per tutte le conseguenze economiche (risarcitorie e non, comprese le spese legali, anche quelle sopportate per resistere alla domanda attorea) sopportate dalla convenuta in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie.*

In ogni caso:

- Con ogni conseguente riforma della sentenza in punto di ripartizione delle spese di lite, ai sensi del principio della soccombenza.

- Con vittoria e rideterminazione delle spese e compensi di ambedue i gradi di giudizio ed anche della fase di ATP ex art. 696 bis cpc, oltre accessori di legge.

In via istruttoria

Si reiterano tutte le istanze istruttorie già formulate e non ammesse in primo grado e segnatamente:

a. si chiede che il Tribunale Ill.mo ordini ex art. 210 c.p.c. e/o ex art. 213 c.p.c. ai ricorrenti e/o all'CP_12 – sede di Vicenza e/o all'Org_1 (Istituto [...] Organizzazione_2) di depositare i documenti comprovanti tutti gli indennizzi riscossi dai ricorrenti, anche a titolo pensionistico e/o assicurativo a titolo di rendita e/o di capitale, in relazione al [redacted] Per_1 [redacted] ed in relazione alle successive conseguenze.

b. Nel caso in cui venisse disposta la rinnovazione/integrazione della CTU medico-legale ovvero una integrazione di quella resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 6855/2019, si chiede di integrare il quesito sulla base di quanto indicato dalla scrivente difesa nella memoria di costituzione con appello incidentale.

c. Senza inversione dell'onere della prova, si chiede che vengono ammessi i seguenti capitoli di prova:

1) Vero che nel corso dell'intervento cardiocirurgico di sostituzione della valvola aortica subito dal Dott. CP_3 presso l'Org_3 di Vicenza, d.d. 07.01.2016, veniva utilizzato il sistema HCU di riscaldamento/raffreddamento del sangue della ditta Parte_3 (controllata dalla holding inglese CP_13 [...]) e, in particolare, il macchinario " Organizzazione_4 " in dotazione ad Pt_4 ?

2) Vero che nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo n. 1, Pt_4 disponeva solo di n. 3 sistemi HCU e, in specifico, n. 3 sistemi HCU della ditta Parte_3 ?

3) Vero che nel periodo compreso tra il gennaio 2014 e il marzo 2016, Pt_4 provvedeva a sottoporre tutti gli HCU della ditta Parte_3 in dotazione all'Azienda a controlli di manutenzione, a cadenza annuale, ad opera di un tecnico autorizzato?

4) Vero che, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo n. 3, Pt_4 provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria dei sistemi HCU della Org_5, come da manuale di istruzioni datato 28.05.2015 e in particolare, all'atto di riempire il serbatoio dell'HCU, provvedeva ad utilizzare acqua corrente filtrata, trattandola con un filtro monouso Pall-Aquasafe? Vero che ciò avvenne anche nel dicembre 2015?

5) Vero che, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo n. 3, Pt_4 provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria dei sistemi HCU della Org_5, come da manuale di istruzioni datato 28.05.2015 e in particolare, provvedeva a disinfettare l'HCU ogni 14 giorni?

6) Vero che, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo n. 3, Pt_4 provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria dei sistemi HCU della Org_5, come da manuale di istruzioni datato 28.05.2015 e in particolare, provvedeva ad aggiungere al contenuto del serbatoio 150 ml di una soluzione al 3% di acqua ossigenata per applicazioni mediche per prevenire la crescita microbica?

7) Vero che, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo n. 3, Pt_4 provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria dei sistemi HCU della Org_5, come da manuale di istruzioni datato 28.05.2015 e in particolare, provvedeva alla disinfezione dei circuiti dell'acqua a intervalli di 14 giorni?

8) Vero che, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo n. 3, Pt_4 provvedeva ad effettuare la manutenzione ordinaria dei sistemi HCU della ditta Pt_1, come da manuale di istruzioni datato 28.05.2015 e in particolare, provvedeva a posizionare gli HCU a massima distanza dal campo operatorio e relativo collocamento dell'apparecchiatura con la parte di espulsione dell'aria di fronte alla bocchetta di aspirazione presente in sala operatoria?

Si chiede l'ammissione a prova contraria sulle prove eventualmente ammesse alle controparti. Si indicano come testimoni sui predetti capitoli e sulle altre circostanze di fatto esposte nella memoria, nonché su tutti i capitoli di prova delle controparti nella denegata ipotesi di loro ammissione i signori: CP_14 (primario cardiocirurgia), CP_15 (responsabile affari legali), [...] CP_16 (direttore sanitario), Controparte_17 (cardiochirurgo), CP_18 (cardiochirurgo Ulss8), Controparte_19 (perfusionista Ulss8), CP_20 [...] (componente equipe medica Ulss8), CP_21 (componente equipe medica Ulss8), Persona_2 (componente equipe medica Ulss8), Per_3 [...] (assistente di sala Ulss8).

Con riserva di ulteriormente dedurre e formulare istanze.

Per CP_2 , CP_3 **e** CP_4

In via preliminare.

Dichiararsi inammissibile l'appello formulato da Pt_2 per le ragioni esposte sub 2D) della comparsa di costituzione (non impugnazione di tutte le plurime rationes decidendi).

Per la denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta di declatoria di inammissibilità dell'appello proposto da Pt_2 più sopra formulata, in via di appello incidentale condizionato le Sigg.re CP_2 , CP_3 e CP_4 [...] chiedono che Parte_2 , in persona del legale rappresentante pro tempore, sia condannata, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e segg. c.c., in solido con Controparte_22 e [...] Parte_1 al pagamento in loro favore di tutti danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure successionis subiti in esito alla morte del Sig. Per_1 danni che si quantificano come in sentenza n. 2207/2022 del Tribunale di Vicenza della quale si chiede la conferma integrale.

Nel merito.

Dichiarare infondate in fatto ed in diritto le censure mosse da [...] Parte_2 , Parte_1 CP_22 , [...] Controparte_5 e Controparte_6 alla sentenza del

Tribunale di Vicenza n. 2207/2022 pubblicata il 27.12.2022 Rep. 3641/2022, R.G. 4181/2020 e, conseguentemente, confermare il contenuto della stessa.

Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta erroneamente motivata in diritto la sentenza n.2207/2022 del Tribunale di Vicenza laddove condanna Pt_2 "anche ai sensi degli artt. 114 e 117 Codice del Consumo" (pag. 19 sentenza), in via di appello incidentale condizionato la Sig.ra CP_2 , CP_3 e CP_4 , chiedono che Parte_2 , in persona del legale rappresentante pro tempore, sia condannata anche ai sensi degli artt. 104-111 del Codice del Per_4 al pagamento in loro favore, in solido con CP_22 e Parte_1 di tutti i danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure successionis, da loro subiti in esito alla morte del Dott. Per_1 , danni che si quantificano come in sentenza n. 2207/2022 del Tribunale di Vicenza della quale si chiede la conferma integrale.

In ogni caso si chiede vengano accolte le conclusioni nel merito ed istruttorie così come formulate in Primo Grado e cioè:

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni avversaria domanda, istanza - anche istruttoria, deduzione e/o eccezione così giudicare:

Nel merito, in via principale

accertarsi e dichiararsi, per tutte le causali di cui in atti e alla luce della documentazione prodotta, la responsabilità/l'inadempimento della convenuta CP_1 CP_1 per negligenza, imperizia, imprudenza, nell'esecuzione degli interventi cui è stato sottoposto il Dott. Per_1 e, in particolare, per aver causato la situazione peggiorativa, sempre in atti descritta, e per non aver raggiunto il normale risultato positivo prospettabile in relazione alla tipologia degli interventi stessi (ovvero, in via subordinata alternativa, per la possibilità mancata di un risultato-perdita di chance) nonché la responsabilità di [...] CP_23 per la non risolutività della metodologia di sanificazione prescritta dalla stessa nei propri alert

conseguentemente e per l'effetto

1) dichiararsi tenute e condannarsi:

- l' *Controparte_24* , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (36100) Vicenza, [REDACTED]

- *Parte_2* , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] Germania, Lindberghstraße 25, a pagare alla Sig.ra *CP_2* la somma di € 724.611,00, così come quantificata in sentenza n. 2207/2022 Tribunale di Vicenza, ovvero quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o equità al termine della espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non, iure hereditatis e iure proprio, subito dal Sig. Dott. *Per_1* e da *CP_2* [...] medesima in esito ai fatti dedotti in giudizio, danni conseguenti all'aver causato la situazione peggiorativa in atti descritta e per non aver raggiunto il normale risultato positivo prospettabile in relazione alla tipologia degli interventi cui fu sottoposto (o non sottoposto) il Dott. *Per_1*

ovvero per l'ipotesi di reiezione della precedente domanda e in via di appello
incidentale condizionato

dichiararsi tenute e condannarsi:

Controparte_25 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (36100) Vicenza, [REDACTED]

- *Parte_2* , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] Germania, Lindberghstraße 25, a pagare alla Sig.ra *CP_2* la somma di € 724.611,00, così come quantificata in sentenza n. 2207/2022 Tribunale di Vicenza, ovvero quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o equità al termine della espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non, iure hereditatis e iure proprio, subito dal Sig. Dott. *Per_1* e da *CP_2* [...] medesima in esito ai fatti dedotti in giudizio, danni conseguenti alla possibilità mancata di un risultato migliore o sperato (perdita di chance).

In ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.

2) Condannarsi e dichiararsi tenute

- l' *Controparte_26* , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (36100) Vicenza, [REDACTED]

- Parte_2 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] Germania, Lindberghstraße 25, a pagare alle Sigg.re CP_3 e CP_4 per ognuna di loro, la somma di € la somma di € 252.375,00, così come quantificata in sentenza n. 2207/2022 Tribunale di Vicenza, ovvero quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o equità al termine della espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non, iure hereditatis e iure proprio, subito dal Dott. Per_1 e da CP_3 e CP_4 medesime, in esito ai fatti dedotti in giudizio, danni conseguenti all'aver causato la situazione peggiorativa in atti descritta e per non aver raggiunto il normale risultato positivo prospettabile in relazione alla tipologia degli interventi cui fu sottoposto (o non sottoposto) il Dott. Per_1

ovvero per l'ipotesi di reiezione della precedente domanda e in via di appello
incidentale condizionato

dichiararsi tenute e condannarsi:

- l' Controparte_24 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (36100) Vicenza, [REDACTED]

- Parte_2 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] Germania, Lindberghstraße 25, a pagare a CP_3 e CP_4 , per ognuna di loro, la somma di € la somma di € 252.375,00, così come quantificata in sentenza n. 2207/2022 Tribunale di Vicenza, ovvero quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o equità al termine della espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non, iure hereditatis e iure proprio, subito dal Dott. Per_1 e da CP_3 e CP_4 medesime in esito ai fatti dedotti in giudizio, danni conseguenti alla possibilità mancata di un risultato migliore o sperato (perdita di chance).

In ogni caso oltre ad interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.

Con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi giudizio e della fase di ATP.

In via istruttoria.

Nella denega ipotesi in cui la Corte d'Appello di Venezia dovesse ritenere non integralmente provate, nemmeno per presunzioni, le circostanze che consentirebbero alle Sigg.re CP_3 e CP_4 di conseguire il punteggio statuito sub lett E) delle Tabelle Milanesi in ordine al danno da perdita parentale ovvero quelle che consentirebbero alla Sig.ra CP_2 di conseguire il risarcimento del danno patrimoniale iure proprio, parte appellata chiede che la Corte d'Appello di Venezia voglia ammettere i capitoli di prova formulati dalle allora attrici in memoria 183, 6° comma, n. 2 depositata il 5.10.2021 diretti a comprovare le allegazioni compiute e non ammessi in primo grado così come riportati in nota n. 5 della comparsa di costituzione, capitoli che di seguito si trascrivono (in particolare si vedano i capitoli da 24 a 30): "In via ulteriormente istruttoria parte ricorrente chiede venga ammessa prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:

1) Vero che in data 7.1.2016 il Dott. Per_1 fu sottoposto ad un intervento chirurgico di sostituzione della valvola aortica e sostituzione dell'aorta ascendente e del seno non coronarico presso la cardio chirurgia [REDACTED] di Vicenza come da doc. A di parte ricorrente che le si rammostra.

Interpello del legale rappresentate di CP_22. Si indicano a testi i Sigg.ri

Testimone_1

[REDACTED]

in

[REDACTED]

Testimone_2

[REDACTED] in Stradella dei Stalli 3, il Dott.

Testimone_3

di Vicenza,

[REDACTED] in Stradella della Rotonda 78 e il Dott.

Testimone_4

in

[REDACTED]

2) Vero che il decorso postoperatorio relativo all'intervento di cui al capitolo che precede fu caratterizzato da normalità clinica come da doc. A di parte ricorrente che le si rammostra.

Interpello del legale rappresentate di CP_22. Si indicano a testi il Dott.

Testimone_3

di Vicenza,

[REDACTED]

in Stradella della Rotonda 78 e il

Dott.

Testimone_4

,

[REDACTED]

in

[REDACTED]

3) Vero che il Dott. Per_1 in data 12.12.2017 fu sottoposto a visita cardiocirurgica per comparsa di una tumefazione a livello sternale accompagnata

da malessere generale e sensazione di "freddo" come da doc. A di parte ricorrente che le si rammostra.

Interpello del legale rappresentate di CP_22 . Si indicano a testi i Sigg.ri

Testimone_1 ,

in

Testimone_2

in Stradella dei Stalli 3e il Sig.

Tes_5

in

4) Vero che in data 15.12.2017 il Dott. Per_1 fu ricoverato nel reparto di Cardiocirurgia di Vicenza ove in data 19.12.2017 fu eseguito intervento cardiocirurgico di "asportazione della bioprotesi in sede aortica e della protesi vascolare posta in aorta ascendente, toilette del cavo mediastinico della raccolta ascessuale, impianto di protesi valvolare aortica biointegral surgical n 21 e sostituzione dell'aorta ascendente secondo Org_6 e Org_7 in vena safena autologa invertita sulla coronaria destra" come da doc, A di parte ricorrente che le si rammostra.

Interpello del legale rappresentate di CP_22 . Si indicano a testi i Sigg.ri

Testimone_1 ,

in

Testimone_2

in Stradella dei Stalli 3, il Dott.

Testimone_3

di Vicenza,

in Stradella della Rotonda 78 e il Dott.

Testimone_4 ,

in

5) Vero che la consulenza infettivologica eseguita sui tre punti di acciaio sternali rimossi nell'intervento di cui al capitolo che precede ebbe ad evidenziare che "Le colture sia pre che intraoperatorie del materiale purulento e dei lembi di aorta protesica hanno dato origine a crescita di Organizzazione_8 . Il paziente dovrà proseguire terapia con Rifampicina, Etambutolo, Claritromicina per almeno 12 mesi dalla negativizzazione delle colture (o dalla data di intervento). Ultimo isolamento di CP_27 il 5.1.2018 da tampone sternale" come da doc. A di parte ricorrente che le si rammostra.

Interpello del legale rappresentate di CP_22 . Si indicano a testi il Dott.

Testimone_3

di Vicenza,

in Stradella della Rotonda 78 e il

Dott.

Testimone_4 ,

in

6) Vero che il Dott. Per_1 dalla data del 15.12.2017 al ██████████ fu sottoposto a terapia volta alla deradicazione del batterio Chiamatera dal quale risultava affetto come da doc. A di parte ricorrente che le si rammostra.

Interpello del legale rappresentate di CP_22. Si indicano a testi il Dott. Testimone_3 di Vicenza, ██████████ in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4, ██████████ in ██████████

6 bis) Vero che le cartelle cliniche allegate sub A di parte ricorrente che si rammostrano rappresentano l'exkursus del Dott. Per_1 dal 7.01.2016 al ██████████

Interpello del legale rappresentate di CP_22. Si indicano a testi il Dott. Testimone_3 di Vicenza, ██████████ in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4, ██████████ in ██████████

7) Vero che il Dott. Per_1 in data ██████████ decedeva presso ██████████ di Vicenza presso il quale era ricoverato per la comparsa di sintomi di malattia da "chiamatera" come da doc. A di parte ricorrente che le si rammostra.;

Interpello del legale rappresentate di CP_22. Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_1, ██████████ in ██████████ Testimone_2 ██████████ in Stradella dei Stalli 3, Tes_5 ██████████ in ██████████ il Dott. Testimone_3 di Vicenza, ██████████ in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4, ██████████ in ██████████

8) Vero che successivamente alla scomparsa del Dott. Per_1 la Sig.ra CP_2 presentò alla Procura della Repubblica di Vicenza un esposto chiedendo fosse fatta l'autopsia sul corpo del coniuge come da doc. 4 di parte ricorrente che le si rammostra.

Interpello del legale rappresentate di CP_22. Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_1, ██████████ in ██████████ Testimone_2 ██████████ in Stradella dei Stalli 3, Tes_5 ██████████ in ██████████ il Dott. Testimone_3 di Vicenza, ██████████ in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4, ██████████ in ██████████

9) Vero che il Dott. Testimone_6 la Dott.ssa Testimone_7 e il Dott. [...] Per_5 consulenti nominati dalla Procura di Vicenza, ebbero a depositare la relazione peritale che, prodotta da parte ricorrente sub doc. 11, le si rammostra; Interpello del legale rappresentate di CP_22. Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_1, [REDACTED] in [REDACTED] e Testimone_2 [REDACTED] in Stradella dei Stalli 3.

10) Vero che all'autopsia di cui al capitolo che precede ebbe a partecipare il Dott. Persona_6, consulente della Sig.ra CP_2, che all'esito delle operazioni peritali ebbe a redigere la perizia che allegata sub doc. n. 9 da parte ricorrente le si rammostra.

Si indica a teste il Dott. Persona_6 di Vicenza e i Sigg.ri Testimone_1, [REDACTED] in [REDACTED] e Testimone_2 [REDACTED] in Stradella dei Stalli 3.

11) Vero che il Prof. Persona_7 unitamente al Dott. Persona_8 ebbe a redigere la perizia medico-legale che prodotta sub doc. 10 di parte ricorrente che le si rammostra.

Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_1, [REDACTED] in [REDACTED] e Testimone_2 [REDACTED] in Stradella dei Stalli 3.

12) Vero che Testimone_8, produttrice del dispositivo HCU utilizzato dalla cardiocirurgia [REDACTED] di Vicenza durante l'operazione eseguita in data 7.01.2016 sul Dott. Per_1 ebbe ad emanare gli alert -avvisi di sicurezza che allegati da parte ricorrente sub doc.ti 5-6 le si rammostrano;

Interpello del legale rappresentate di CP_22. Si indicano a testi il Dott. Testimone_3 di Vicenza, [REDACTED] in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4 residente, a Costabissara in [REDACTED]

13) Vero che CP_22 ebbe a ricevere da parte di Parte_5 le istruzioni per l'utilizzo del dispositivo HCU da quella prodotto ed utilizzato nelle sale operatorie della cardiocirurgia di Vicenza come da doc. n. 22 che le si rammostra;

Interpello del legale rappresentate di CP_22 . Si indicano a testi il Dott. Testimone_3 di Vicenza, [REDACTED] in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4 residente, a Costabissara in [REDACTED]

14) Vero che CP_22 ebbe a ricevere da parte di Parte_5 gli allert 3.06.2015, 30.07.2014, 6.02.2015 e 19.06.2015 che prodotti da parte ricorrente sub doc.ti 23-24-29 le si rammostrano.

Interpello del legale rappresentate di CP_22 Si indicano a testi il Dott. Testimone_3 di Vicenza, [REDACTED] in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4 residente, a Costabissara in [REDACTED]

15) Vero che la Org_9 ebbe ad emanare in data 16.10.2018 il Decreto n. 125 che prodotto da parte ricorrente sub doc. n. 8 le si rammostra;

Interpello del legale rappresentate di CP_22 . . Si indicano a testi il Dott. Testimone_3 di Vicenza, [REDACTED] in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4 residente, a Costabissara in [REDACTED]

16) Vero che le vicende del Dott. Per_1 e dell'infezione da chimaera contratta in sala operatoria ebbe ampia risonanza mediatica come da doc. n. 15 di parte attrice che le si rammostra.

Interpello. Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_1, [REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED] Testimone_2 [REDACTED] in Stradella dei Stalli 3, Tes_5 [REDACTED] in [REDACTED] Testimone_9, con studio in [REDACTED] Vicenza, il Dott. Testimone_3 di Vicenza, [REDACTED] in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4, [REDACTED] in [REDACTED]

17) Vero che a fine novembre 2018 CP_22 ebbe ad emanare un avviso per i pazienti operati in cardiocirurgia [REDACTED] di Vicenza fino al 30.03.2017 e una lettera per medici di base come da doc.ti 16 e 17 di parte ricorrente che le si rammostrano;

Interpello del legale rappresentate di CP_22 . Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_1, [REDACTED] in [REDACTED] Testimone_2 [REDACTED] in Stradella dei Stalli 3, il Dott. Testimone_3 di Vicenza,

[redacted] in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4 ,
[redacted] in [redacted]

18) Vero che il Dott. Per_1 , appreso nel dicembre 2017 di essere affetto da una infezione da chimaera, ebbe a ricercare in letteratura medica notizie sia sul batterio che sulle ragioni della sua trasmissione all'uomo come da doc. 14 di parte ricorrente che le si rammostra.

Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_1 , [redacted] in [redacted]
[redacted] Testimone_2 [redacted] in Stradella dei Stalli 3, Tes_5
[...] [redacted] in [redacted] il Dott. Testimone_3 di Vicenza,
[redacted] in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4 ,
[redacted] in [redacted]

19) Vero che il Dott. Per_1 , appreso nel dicembre 2017 di essere affetto da infezione di chimaera e studiata la letteratura medica relativa a tale infezione, ebbe a redigere un dossier nel quale ebbe ad inserire gli alert emanati da [...] Org_10 e di cui al doc.ti 5-6 di parte ricorrente che le si rammostrano, la delibera di [redacted] e di cui al doc. n. 7 di parte ricorrente che si rammostra nonché il decreto 125 del 16.10.2018 della Org_9 e di cui al doc. n. 8 di parte ricorrente che le si rammostra;

Si indicano a testi il Dott. Testimone_10 di Vicenza e i Sigg.ri Testimone_1 ,
[redacted] in [redacted] Testimone_2 [redacted]
in Stradella dei Stalli 3, Tes_5 [redacted] in [redacted] e il
Dott. Testimone_4 , [redacted] in [redacted]

20) Vero che il Dott. Per_1 ebbe a consegnare il dossier di cui al capitolo che precede al proprio legale Avv. [redacted] e ciò fece una settimana prima della propria morte.

Si indicano a testi il Dott. Testimone_10 di Vicenza e i Sigg.ri Testimone_1 ,
[redacted] in [redacted] Testimone_2 [redacted]
in Stradella dei Stalli 3, Tes_5 [redacted] in [redacted] e il
Dott. Testimone_4 , [redacted] in [redacted]

21) Vero che il Dott. Per_1 le aveva manifestato la propria consapevolezza, e dica il teste quando, che, in caso di recidiva della infezione da chimaera, non sarebbe potuto sopravvivere.

Si indicano a testi il Dott. Testimone_10 di Vicenza e i Sigg.ri Testimone_1, Testimone_2 in Tes_5 in Stradella dei Stalli 3, Testimone_3 di Vicenza, in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4, in

22) Vero che il Dott. Per_1 aveva manifestato la volontà, e dica il teste quando, di informare quanti più pazienti che come lui erano stati operati presso la cardiocirurgia di Vicenza dei rischi di infezione di chimaera che stavano correndo.

Si indicano a testi il Dott. Testimone_10 di Vicenza e i Sigg.ri Testimone_1, Testimone_2 in Tes_5 in Stradella dei Stalli 3, Testimone_3 di Vicenza, in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4, in

23) Vero che il Dott. Per_1 successivamente al dicembre 2017 e fino al giorno della sua morte le aveva manifestato la propria paura per la sofferenza che lo aspettava e per la morte imminente nonché la propria preoccupazione a dover lasciare sole la propria moglie e le proprie figlie;

Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_1, Testimone_2 in Tes_5 in Stradella dei Stalli 3, [...] in Testimone_3 di Vicenza, in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4, in

24) Vero che le Sig.re CP_2, CP_4 e CP_3 ebbero ad assistere il proprio coniuge-padre durante tutto il periodo della sua malattia dal novembre 2017 al novembre 2018 e ciò fecero affiancandolo per tutta la durata del giorno e della notte, durante i suoi ricoveri ospedalieri nonché durante la degenza domiciliare; rincuorandolo circa le sue condizioni di salute e spronandolo

a farsi forza; aiutandolo nella sue ricerche circa il batterio chimaera e nella scoperta delle ragioni del contagio; assicurandolo circa il futuro della sua famiglia; ascoltandolo durante le sue manifestazioni di sconforto e di paura circa la morte imminente.

Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_1, in
 Testimone_2 in Stradella dei Stalli 3, Tes_5
[...] in il Dott. Testimone_3 di Vicenza,
 in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4,
 in

24bis) Vero che le Sigg.re CP_4 ed CP_3 dopo essere uscite dalla famiglia di origine, si recavano giornalmente a fare visita al proprio padre e con lui si intrattenevano.

Si indicano a testi i Sigg.ri Tes_11, Testimone_12, entrambi
 e Testimone_1, in

24 ter) Vero che le Sigg.re CP_4 ed CP_3 erano use, anche dopo essere uscite dal nucleo familiare di origine, confidarsi con il padre Dott. Per_1
[...] circa le proprie gioie, i propri dolori, le proprie ansie per la nuova vita intrapresa e ricevevano dallo stesso conforto ed aiuto.

Si indica a teste la Sig.ra Testimone_1, in

24 quater) Vero che il Dott. Per_1 aveva seguito lo sviluppo delle proprie figlie fin dalla tenera età e ciò affiancandole nelle esperienze scolastiche, accompagnandole negli sports che queste praticavano, impartendo loro i fondamenti cristiani del vivere in famiglia ed in comunità.

Si indicano a testi i Sigg.ri Tes_11, Testimone_12, entrambi

25) Vero che il rapporto sentimentale/fidanzamento tra la Sig.ra CP_2
e il Dott. Per_1 ebbe ad iniziare allorché entrambi frequentavano il liceo
Organizzazione_11 di Vicenza.

Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_1, in
 e Testimone_13, in

26) Vero che successivamente alla morte del Dott. Per_1 la Sig.ra CP_2
[...] vive da sola in quella che fu la casa coniugale sita in Vicenza,

Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_1, in
 Testimone_2 in Stradella dei Stalli 3, Tes_5
[...] in Testimone_9, con studio in
 Vicenza, il Dott. Testimone_3 di Vicenza, in
Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4, in
 Tes_11, Testimone_12, entrambi
 e Testimone_13, in

27) Vero che la Sig.ra CP_2 è insegnante in pensione dal 01.09.2016
come da doc. n.21 prodotto da parte ricorrente le si rammostra.

Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_1, in
 Testimone_2 in Stradella dei Stalli 3, Tes_5
[...] in Testimone_9, con studio in
 Vicenza, il Dott. Testimone_3 di Vicenza, in
Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4, in

28) Vero che i Sigg. Per_1 e CP_2 erano usi, e dica il teste con
quale frequenza, fare viaggi anche internazionali; frequentare ristoranti
qualificati; utilizzare prodotti gastronomici e vini di alta gamma; avvalersi di
personale di servizio per la gestione della propria casa.

Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_1, in
 Testimone_2 in Stradella dei Stalli 3, Tes_5
[...] in Testimone_9, con studio in
 Vicenza, il Dott. Testimone_3 di Vicenza, in

Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4 , in

29) Vero che nell'anno 2017-2018 il Dott. Per_1 , pur essendo in quiescenza quale medico ospedaliero, esercitava la libera professione di medico anestesista dalla quale ebbe a ricavare, nell'anno 2017, un reddito pari ad € 101.279,00 come da doc. 19-20 parte da parte ricorrente che le si rammostra.

Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_9 , con studio in Vicenza, il Dott. Testimone_3 di Vicenza, in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Testimone_4 , in

30) Vero che il Dott. Per_1 prima di essere colpito dall'infezione di chimaera, aveva manifestato la propria volontà di continuare ad esercitare la libera professione di medico anestesista fino al compimento di 70 anni età che riteneva congrua per poter fare "solo" il nonno.

Si indicano a testi il Dott. Testimone_10 di Vicenza e i Sigg.ri Testimone_1 , in Testimone_2 in Stradella dei Stalli 3, Tes_5 in Testimone_9 , con studio in Vicenza, il Dott. Testimone_3 di Vicenza, in Stradella della Rotonda 78 e il Dott. Tes_4 [...] , in

Parte attrice rappresenta che:

Testimone_1 è la sorella del Dott. Per_1 .

Il Dott. Testimone_3 e il Dott. Testimone_4 erano colleghi del Dott. CP_3 che da sempre accompagnarono la vita del Dott. Per_1 .

Il Sig. Testimone_2 è il genero del Dott. Per_1 marito della figlia CP_4 , il Sig. Tes_5 è amico di famiglia e di viaggi.

Il Dott. Persona_9 è l'anatomopatologo che presenziò alla autopsia sul Dott. Per_1 così come disposta dalla locale procura.

Il Sig. Testimone_9 è un amico della famiglia CP_3 e commercialista del Dott. Per_1 .

Il Dott. Testimone_10 è un amico di famiglia CP_3

I signori Tes_11 e Testimone_12 sono testimoni di nozze e amici di famiglia

La sig. Testimone_13 è stata compagna di liceo della moglie del dottor Per_1 [...] CP_2) e da sempre amici in costante contatto”.

Per Controparte_5

In via principale,

- dichiarare inammissibile e/o respingere gli appelli incidentali ex adverso formulati e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 2207/2022, pubblicata in data 27 dicembre 2022, del Tribunale di Vicenza nella parte in cui ha accolto l’eccezione di inoperatività della polizza CP_5 n. 2015RCG00100-642148 in relazione al periodo temporale, ai sensi dell’art. 20 di polizza, per essere la prima richiesta di risarcimento pervenuta all’assicurato oltre il periodo di validità/efficacia prevista dal contratto, e ha ritenuta l’estraneità della fattispecie in esame alla categoria della c.d. “serie di sinistri”.

In ogni caso, in subordine, in via di riproposizione e/o, laddove occorra, in via di appello incidentale condizionato, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello incidentale proposto da CP_6 e del condizionato motivo di appello incidentale di CP_1, si chiede l’accoglimento integrale delle conclusioni già formulate dalla Controparte_5 nel giudizio di primo grado e che di seguito si ritrascrivono integralmente:

In via preliminare e/o pregiudiziale,

accertare e dichiarare la mancanza di operatività della polizza CP_5 n. 2015RCG00100-642148 in relazione al periodo temporale, ai sensi dell’art. 20 di polizza, per essere la prima richiesta di risarcimento pervenuta all’assicurato oltre il periodo di validità/efficacia prevista dal contratto, e, per l’effetto, ritenuta l’estraneità della fattispecie in esame alla categoria della c.d. “serie di sinistri”, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_5, con conseguente estromissione dalla deducenza dal presente giudizio;

In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la mancanza di operatività della polizza CP_5 n. 2015RCG00100-642148 in relazione alla violazione degli art. 6-1 e 20 di polizza per tardiva denuncia del

sinistro, ovvero per inadempimento doloso degli obblighi di avviso e salvataggio previsti dagli artt. 1913 e 1914 c.c. da parte della Controparte_1, con conseguente invalidità/inoperatività della polizza CP_5 n. 2015RCG00100-642148 e perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1915, primo comma, c.c. in favore dell'Assicurata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Controparte_5 disponendo l'estromissione della predetta dal giudizio;

In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la mancanza di operatività della polizza CP_5 n. 2015RCG00100-642148 in relazione all'art. 25.7 di polizza, attesa l'estraneità dei fatti per cui è giudizio all'oggetto della garanzia assicurativa;

Nel merito,

In via principale,

accertare e dichiarare la totale insussistenza di profili di colpa a carico della Controparte_1 e, per l'effetto, respingere la domanda introduttiva in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;

accertare e dichiarare la totale insussistenza di danni risarcibili ovvero, in subordine, ridurre l'importo liquidabile in favore delle ricorrenti per tutte le ragioni illustrate in atti e, per l'effetto,

respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate nei confronti della Controparte_1

[...] , assolvendo interamente la medesima e, conseguentemente, l'esponente Compagnia di Assicurazione da ogni domanda;

In subordine, in caso di ritenuta responsabilità dell'assicurata e di operatività della polizza CP_5 ,

- accertare e dichiarare tenuta l'odierna comparente Controparte_5 a prestare la copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra Parte_6 e Assicurazione nella polizza CP_5 azionata, con particolare riferimento alla limitazione della garanzia ai soli danni imputabili alla responsabilità della Controparte_1 , con esclusione della stessa in merito alla

responsabilità di produttori e/o fornitori, nonché alla previsione contrattuale di una S.I.R. pari ad euro 500.000,00 e di una franchigia di € 500.000,00;

- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ., le diverse responsabilità in termini percentuali, con gradazioni di colpa, se lieve o grave, di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata della convenuta Controparte_1 con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o con eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa;

- ovvero, in ulteriore subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse operante la polizza CP_5, dichiarare la stessa tenuta a manlevare l' Controparte_1 in concorso con la polizza CP_7 secondo i criteri di cui all'art.1910 c.c. in proporzione e secondo i limiti previsti dai rispettivi contratti.

In via istruttoria,

si chiede la rinnovazione delle operazioni peritali previa nomina di altro collegio ovvero di prosecuzione degli accertamenti già disposti nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. n. 6855/2019 R.G. del Tribunale di Vicenza, si chiede di essere ammessi alle operazioni peritali e dare mandato al consulente di:

- accertare l'esistenza, o meno, di difetto/malfunzionamento di produzione ovvero di collaudo, ovvero di revisione e manutenzione dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento e conseguentemente escludere ogni responsabilità in capo alla CP_1 ed ai suoi sanitari;

- accertare gli eventuali specifici profili di responsabilità sussistenti in capo alla Controparte_1 rispetto ai suoi sanitari e rispetto alle ditte terze chiamate, individuando le precise percentuali di responsabilità su ciascuno soggetto, e con graduazione ed accertamento del grado di colpa in termini di gravità, ossia se lieve o grave;

- accertare l'eventuale grado di responsabilità nonché il profilo di colpa (se lieve o grave) del personale sanitario ovvero di ogni altro medico o dipendente sanitario che risulterà coinvolto per i fatti oggetto di causa;

- accertare la responsabilità esclusiva ovvero concorrente degli altri terzi convenuti nel presente giudizio in ordine alle condotte che hanno portato al decesso del dr. Per_1 ;

- accertare, valutare ed indicare le procedure di disinfezione, nonché la loro eventuale obbligatorietà, e la loro efficacia nella decontaminazione del dispositivo medico HCU utilizzato nel corso dell'intervento del sig, CP_3 in relazione alla contrazione del mycobacterium Chimaera.

In ogni caso, con rifusione di spese e compenso del doppio grado del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 14 D.M. n. 55/2014.

Si reitera, in via istruttoria:

- la rinnovazione delle operazioni peritali previa nomina di altro collegio ovvero di prosecuzione degli accertamenti già disposti nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. n. 6855/2019 R.G. del Tribunale di Vicenza, si chiede di essere ammessi alle operazioni peritali e dare mandato al consulente di:

- accertare l'esistenza, o meno, di difetto/malfunzionamento di produzione ovvero di collaudo, ovvero di revisione e manutenzione dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento e conseguentemente escludere ogni responsabilità in capo alla CP_1 ed ai suoi sanitari;

- accertare gli eventuali specifici profili di responsabilità sussistenti in capo alla Controparte_1 rispetto ai suoi sanitari e rispetto alle ditte terze chiamate, individuando le precise percentuali di responsabilità su ciascuno soggetto, e con graduazione ed accertamento del grado di colpa in termini di gravità, ossia se lieve o grave;

- accertare l'eventuale grado di responsabilità nonché il profilo di colpa (se lieve o grave) del personale sanitario ovvero di ogni altro medico o dipendente sanitario che risulterà coinvolto per i fatti oggetto di causa;

- accertare la responsabilità esclusiva ovvero concorrente degli altri terzi convenuti nel presente giudizio in ordine alle condotte che hanno portato al decesso del dr. Per_1 ;

- accertare, valutare ed indicare le procedure di disinfezione, nonché la loro eventuale obbligatorietà, e la loro efficacia nella decontaminazione del dispositivo medico HCU utilizzato nel corso dell'intervento del sig, CP_3 in relazione alla contrazione del mycobacterium Chimaera.

- ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss., nei confronti delle ricorrenti, dell'CP_12 e dell' CP_28 dei documenti attestanti le somme percepite dalle presunte danneggiate a titolo di indennità e/o rendita e/o risarcimento e/o pensione di reversibilità da meccanismi assicurativi, assistenziali e previdenziali di carattere pubblico e/o privato.

Per Controparte_6 **Sede secondaria e** [...]
 Controparte_5 (già Controparte_7)

NEL MERITO

- In accoglimento del primo motivo di appello incidentale per le ragioni indicate al paragrafo 4 del presente atto, in riforma della sentenza di primo grado sul punto, voglia codesta On.le Corte di Appello, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza di assicurazione n. 159400 stipulata tra la CP_7 e la Controparte_1 e, conseguentemente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di [...]
 Controparte_6 (già CP_7).

Voglia, per l'effetto, codesta On.le Corte di appello, accertare e dichiarare, quindi, che Controparte_6 (già CP_7) non è tenuta a manlevare la CP_1
 8 CP_1 di quanto la stessa dovesse essere costretta a pagare alle attrici.

Nella denegata e non voluta ipotesi di non accoglimento del motivo di appello di cui al paragrafo 4 della presente Comparsa di costituzione, voglia l'On.le Corte di appello dichiarare che Controparte_6 (già CP_7) è tenuta in ogni caso a manlevare la Controparte_1 esclusivamente del pagamento delle somme che eventualmente dovessero eccedere l'importo stabilito nella SIR di cui alla polizza assicurativa n. 159400 ed comunque entro i limiti dei massimali di polizza secondo quanto stabilito nello stesso contratto di assicurazione come già statuito dal giudice di primo grado.

- In accoglimento del secondo motivo di appello incidentale per le ragioni indicate al paragrafo 5 del presente atto, in riforma della sentenza di primo grado sul

punto, voglia l'On.le Corte d'Appello adita, accertare e dichiarare la compensazione delle spese di lite anche nel rapporto tra la Controparte_6 [...] (già CP_7) e la Controparte_1 .

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta On.le Corte non ritenesse ricorrenti i motivi per pronunciare la richiesta compensazione, voglia in ogni caso, in corretta applicazione dei parametri di legge, procedere ad una diversa quantificazione delle spese di lite poste a carico di Controparte_6 (già CP_7), con conseguente sensibile riduzione dell'importo erroneamente liquidato, a tale titolo, dal Giudice di primo grado.

Con vittoria di spese e compensi di ambedue i gradi di giudizio ed anche della fase di ATP ex art. 696 bis cpc, oltre accessori di legge".

- Sui profili dell'asserita responsabilità in ordine al decesso del Sig. CP_3 la Controparte_6 (già CP_7) si richiama a quanto dedotto in Comparsa di costituzione e nei precedenti atti difensivi del giudizio di 1° grado e ribadisce di associarsi a quanto dedotto ed eccepito dalla Controparte_1 , all'atto della costituzione nel presente giudizio su tale specifico profilo, confidando, quindi, in una riforma della sentenza di primo grado con esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità a carico della Controparte_1 .

- In via istruttoria la Controparte_6 si oppone, per i motivi espressi negli atti di primo grado, alla prova per testi articolata dai Sig.ri CP_3 e CP_2 .

- Controparte_6 dichiara, inoltre, di non accettare il contraddittorio su domande, deduzioni ed eccezioni nuove che dovessero essere formulate dalle altre parti con le proprie note di trattazione o negli scritti successivi.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 14.7.2020, CP_2 , CP_3 [...] e CP_4 , moglie e figlie di Per_1 premettendo di avere precedentemente instaurato un procedimento ex art. 669 bis c.p.c., al momento ancora pendente, agivano in giudizio contro l' Controparte_1 per sentirla condannare al risarcimento dei danni, iure hereditatis e iure proprio, subiti a seguito della morte del loro congiunto, [REDACTED] a causa di

una infezione nosocomiale contratta nel corso dell'intervento cardiocirurgico cui era stato sottoposto il 7.1.2016 presso ██████████ di Vicenza.

L'Azienda CP_1 si costituiva contestando la propria responsabilità atteso che l'intervento salvavita cardiocirurgico di sostituzione della valvola aortica subito dal CP_3 il 7.1.2016 era riuscito perfettamente e che solo in data 12.12.2017 il predetto si era recato nuovamente presso ██████████ di Vicenza lamentando la presenza di una tumefazione a livello sternale, venendo immediatamente sottoposto a tutti gli esami e accertamenti opportuni. Pertanto, nessun inadempimento poteva essere imputato all'Azienda ospedaliera e l'infezione diagnosticata al CP_3 non era conseguita a una condotta di malpractice medica tenuta dell'CP_1 8 ma solo e soltanto dai difetti e/o dai malfunzionamenti dei sistemi HCU di riscaldamento/raffreddamento del sangue per la circolazione extra corporea utilizzati durante l'intervento chirurgico. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande e l'autorizzazione alla chiamata in causa del produttore [...]

Parte_3 , controllata dalla holding inglese CP_13), del venditore

Controparte_8 e del manutentore del macchinario Parte_1

[...] , nonché delle due proprie compagnie di assicurazione, [...]

Controparte_10 e Controparte_5

[...] .

Autorizzate le chiamate in causa, le terze chiamate si costituivano in giudizio.

CP_5 eccepiva l'inoperatività della polizza n. 2015RCG00100-642148, in quanto la prima richiesta di risarcimento era successiva al periodo di efficacia della garanzia.

Parte_1 precisava di non essere il produttore del Sistema Generatore Termico 3T ██████████ né il fornitore, e di non svolgere alcuna attività di manutenzione ordinaria dei dispositivi. La circostanza di avere eseguito la manutenzione preventiva annuale dei dispositivi in uso presso l'Org_3 non la rendeva legittimata passiva/titolare dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria, tenuto conto anche del fatto che la manutenzione annuale non poteva sostituire l'attività di manutenzione ordinaria e di disinfezione dei circuiti d'acqua che

dovevano essere effettuate dalle strutture ospedaliere ogni 14 giorni per prevenire il rischio di contaminazione.

Controparte_8 eccepiva la decadenza dalla garanzia per mancata tempestiva denuncia degli asseriti vizi del macchinario nei termini di legge e la prescrizione dell'azione svolta nei suoi confronti essendo stato il macchinario venduto a fine 2012.

Parte_2 eccepiva l'intervenuta prescrizione e la decadenza (per due dei tre dispositivi HCU presenti nell'Ospedale) della domanda di manleva dell'Ospedale ai sensi degli artt. 125 e 126 del Codice del Consumo e affermava di avere adeguatamente avvisato l'*CP_1* 8 della necessità di disinfezione dei macchinari, dato che alcuni pazienti cardiocirurgici avevano contratto infezioni causate da un Mycobacterium Chimaera a lenta crescita, con comunicazione del 14.7.2014, poi pubblicata in data 6.2.2015 sul sito del *Organizzazione_12*, e con l'avviso di sicurezza del 3.6.2015.

Controparte_29

[...], costituitasi tardivamente, eccepiva l'inoperatività della polizza n. 159400, essendo a suo avviso obbligata l'altra compagnia chiamata in causa, *CP_5*, precedente assicuratrice dell'*CP_1* essendo il sinistro oggetto di causa collegato a precedenti sinistri in serie, il primo dei quali era stato denunciato durante la vigenza del precedente contratto.

Mutato il rito e acquisito il fascicolo di ATP, il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 2207/2022, così provvedeva:

"1) Condanna CP_1 8 CP_22 e " Pt_2 Parte_7

[...] in solido tra di loro (e nei rapporti interni per il 50% CP_1 e per il restante 50% Org_10) a pagare alle attrici a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro 1.229.361,00, da devalutare al momento del fatto [REDACTED] e via via rivalutare secondo gli indici Org_13 oltre agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata sino alla sentenza, quindi aumentare degli interessi di legge sino al saldo effettivo;

2) condanna CP_1 8 CP_22 e Pt_2 Parte_7

[...] in solido tra di loro (e nei rapporti interni per il 50% CP_1 e per il

restante 50% Org_10) a rifondere alle attrici le spese di lite, comprensive della fase di ATP, liquidate in euro 1740,00 per anticipazioni ed euro 60710,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;

3) condanna Controparte_29

[...] a tenere indenne CP_1 8 CP_22 quanto la stessa sia costretta a pagare in forza dei capi che precedono, detratta la SIR pattuita;

4) condanna Controparte_29

[...] a rifondere a CP_1 8 CP_22 le spese di lite, comprensive della fase di ATP, liquidate in euro 60710,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;

5) rigetta le ulteriori domande svolte tra le parti e compensa le spese”.

Rigettate preliminarmente le istanze istruttorie formulate dalle parti e la richiesta di rinnovo della CTU, il Tribunale riteneva che fosse stata provata l’origine iatrogena della causa mortis e che il decesso del dott. CP_3 fosse stato causato da concorrente responsabilità, ai sensi dell’art. 2055 c.c., di Pt_2 , di Pt_1 [...] e dell’ CP_1 .

Tale convincimento si fondava: 1) sulle conclusioni a cui erano giunti i CTU in relazione alla causa della morte, ascrivibile a complicanze sopraggiunte in seguito a infezione da Organizzazione_8 , infezione nosocomiale, acquisita dal CP_3 durante l’operazione chirurgica del 7.1.2016 a seguito della contaminazione del macchinario HCU utilizzato nel corso della procedura chirurgica; 2) sulla documentazione prodotta e sulle stesse dichiarazioni delle parti dalle quali risultava che durante l’operazione subita dal dott. CP_3 era stato utilizzato un macchinario HCU prodotto da Pt_1 , ora Pt_2 , e che [REDACTED] di Vicenza utilizzava solo tre Organizzazione_14 prodotti da Parte_5 ; 3) su quanto evidenziato dai CTU in relazione ai casi riscontrati in Europa di infezione invasiva da CP_27 associati all’impiego di dispositivi di raffreddamento/riscaldamento Organizzazione_15 HCU) utilizzati per regolare la temperatura del sangue in circolazione extra-corporea durante interventi

cardiochirurgici, agli avvisi emessi dalla ditta produttrice di tali macchinari e agli studi e alert pubblicati circa l'infezione disseminata da CP_27 correlata a interventi cardiochirurgici, nonché in ordine alla modalità di trasmissione primaria identificata nei dispositivi HCU.

La responsabilità di Pt_2, fondata anche sugli artt. 114 e 117 Codice del Consumo, emergeva dalla stessa successione degli avvisi di sicurezza, che dimostravano l'insufficienza di quelli precedentemente diramati, e dal successivo richiamo di parti dell'HCU dopo l'intervento del dott. CP_3. Il ritiro da parte della produttrice di parti del macchinario che non potevano essere decontaminate e potevano a loro volta essere vettori dell'infezione rendeva evidente che Pt_2 aveva posto in commercio un prodotto pericoloso e tenuto conto che già nel 2015 era elevato l'allarme da parte della Comunità scientifica per l'aumento dei casi, con intervento anche della Organizzazione_16 e [...]

Organizzazione_17 relativa alle infezioni da M.C. correlate a questi specifici strumenti, la produttrice Org_10 non avrebbe dovuto limitarsi a darne notizia tramite via email, ma avrebbe dovuto prendere ben più incisivi provvedimenti, come ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato e il loro adeguamento. Irrilevante era la circostanza della non precisa individuazione del macchinario utilizzato durante e per l'operazione, essendo pacifico che era stato utilizzato un macchinario [REDACTED] e che l'Ospedale aveva all'epoca in uso solo tre macchinari HCU tutti prodotti da Pt_2. Infondata era, poi, l'eccezione di prescrizione sollevata da Pt_2 ai sensi dell'art. 125 del Codice del Consumo.

Sussisteva la concorrente responsabilità dell' CP_1 per non avere provveduto alla disinfezione dei macchinari e dell'ambiente operatorio, non avendo essa documentato di avere provveduto nemmeno ai campionamenti bisettimanali raccomandati dalla produttrice e di avere adottato ogni possibile misura per prevenire l'infezione, il cui rischio era già stato ufficialmente reso noto sul sito del Organizzazione_12.

L'eccezione sollevata da Parte_1 di difetto di legittimazione passiva/titolarità dal lato passivo era inaccoglibile in quanto Pt_1 era manutentore dei macchinari

forniti da *Pt_2* e, avendo svolto gli interventi annuali, almeno nell'ultimo intervento precedente l'operazione subita dal dott. *CP_3* nel febbraio 2015, avrebbe dovuto rilevare la formazione del biofilm visto che i suoi interventi dovevano riguardare, per sua ammissione, anche la "formazione di biopellicola". Pertanto, la convenuta *CP_1* e le terze chiamate *Pt_2* - *Pt_1* dovevano in solido tra loro risarcire i danni subiti dalle ricorrenti e, stante l'assenza di una specifica motivazione da parte dei CTU, che avevano ripatito la responsabilità nell'80% a carico di *CP_1* e 20% a carico di *Pt_2* - *Pt_1*, e stante l'impossibilità di una precisa ripartizione, in applicazione del criterio codicistico di cui all'art. 2055, ultimo comma, c.c., nei rapporti interni, essa andava imputata per il 50% a carico dell'*CP_1* e per il restante 50% a carico delle terze chiamate *Pt_2* e *Pt_1* in solido tra di loro, considerate quale parte unica, avendo i comuni difensori depositato tutti gli atti successivi al deposito della memoria integrativa del 21.4.2021 come legali di una unica parte.

Infatti, le ricorrenti avevano esteso le domande nei confronti della terza chiamata *Pt_2* all'udienza dell'8.7.2021 e, in ogni caso, la mancata formulazione di domande dirette da parte dell'attrice nei confronti delle terze chiamate non era di ostacolo alla condanna in via solidale, stante il principio della estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto.

Andava, invece, rigettata la domanda dell'*CP_1* contro *Controparte_8*

La domanda di manleva svolta dall'*CP_1* nei confronti delle Compagnie di assicurazioni chiamate in causa andava accolta nei soli confronti di *CP_7*, essendo pervenuta la richiesta di risarcimento il 21.6.2019, nel periodo di validità della polizza sottoscritta dall'*CP_1* con la predetta, e non trattandosi di sinistro in serie, detratta la *Organizzazione_18* pattuita, pari a euro 750.000,00.

Quanto ai danni lamentati dalle ricorrenti, iure hereditario, doveva essere riconosciuta l'inabilità temporanea di *Per_1* (complessivi euro 37.835,00), il danno catastrofale (euro 83.235,00), il danno patrimoniale (euro 101.279,00).

Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, utilizzate le aggiornate Tabelle a punti del Tribunale di Milano 2022, alla moglie di *Per_1* *CP_2*

doveva essere riconosciuto l'importo di 302.850,00, e a ciascuna delle figlie, *CP_4* e *CP_3* l'importo di euro 252.375,00.

Doveva, inoltre, riconoscersi il danno patrimoniale subito iure proprio dalla vedova, che, pure disponendo di un reddito proprio (insegnante in pensione), godeva in vita della quota di reddito che il marito poneva a sua disposizione (euro 181.450,00).

Avverso tale sentenza hanno proposto appello *Parte_1* e [...] *Parte_2* .

Sono stati, inoltre, proposti appelli incidentali da parte dell' *Controparte_1* [...] , di *Controparte_6* Sede secondaria e *CP_5* *Controparte_5* (nuova denominazione assunta da *CP_7*) e delle ricorrenti in primo grado (condizionato all'accoglimento dell'appello principale).

Anche *CP_5* si è costituita in giudizio, associandosi alle difese svolte dall' *CP_1* 8, opponendosi all'accoglimento dell'appello principale e a quello proposto da *Controparte_6* e riproponendo le eccezioni svolte nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite.

Controparte_8 la quale non si è costituita nel presente giudizio, è stata dichiarata contumace.

Motivi della decisione

Con l'appello principale *Parte_1* e *Parte_2* lamentano:

- 1) il vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale di Vicenza nell'affermare l'automatica estensione della domanda delle eredi *CP_3* le quali non avevano articolato alcuna domanda nei confronti di *Parte_1* , ritenendo che le domande dell' *Org_3* nei confronti delle terze chiamate (e di *Pt_1*) fossero da qualificarsi quale chiamata del terzo responsabile esclusivo, quando l' *Org_3* aveva proposto nei confronti di *Pt_1* (e di *Pt_2*) domanda di manleva;
- 2) l'erroneo rigetto dell'eccezione di legittimazione/titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo a *Pt_1* la quale non svolgeva alcuna attività di manutenzione ordinaria dei dispositivi e senza che potesse rilevare che essa

aveva eseguito la manutenzione preventiva annuale dei dispositivi in uso presso l' **Org_3** negli anni 2014, 2015 e 2016, sia perché, secondo l' **CP_1** , la contaminazione da Micobatterio Chimaera sarebbe avvenuta "nelle linea di fabbricazione delle macchine nel sito produttivo", sia perché l'attività di manutenzione annuale consisteva esclusivamente in una manutenzione e in un controllo di tipo elettro-meccanici, attività che non potrebbe sostituire quella di manutenzione ordinaria e di disinfezione dei circuiti d'acqua, unica procedura che poteva scongiurare la formazione di biopellicola, di competenza dell' **Org_3** ;

3) in caso di mancato accoglimento del secondo motivo, l'errato assunto del Tribunale secondo cui **Pt_1** e **Pt_2** dovevano essere considerate "quale parte unica pur conservandosi la doppia dicitura" e l'errato assunto che fosse a carico di **Pt_1** l'obbligo di rilevare la formazione del biofilm;

4) l'omessa pronunzia sull'eccezione di decadenza ex art. 126 del Codice del Consumo; l'errata qualificazione del Dispositivo 3T come prodotto; l'omessa o viziata motivazione sulla sussistenza del nesso causale tra difetto e danno e sulla interruzione del nesso causale per effetto della condotta omissiva dell'Ospedale; l'omessa statuizione sulla causa di esclusione della responsabilità ex art. 118, lett. e) del Codice del Consumo;

5) l'errata attribuzione di pari responsabilità all' **Org_3** e a **Org_10** , l'errata applicazione della giurisprudenza di legittimità in materia di riparto interno tra obbligati in solido e l'errata applicazione dell'art. 121 del Codice del Consumo;

6) l'errata quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, liquidato in favore di **CP_4** e **CP_3** avendo il Tribunale attribuito 25 punti, in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva, senza che le attrici nulla avessero provato in merito, nonché l'errata quantificazione del danno patrimoniale iure proprio asseritamente sofferto da **CP_2** .

Con l'appello incidentale **Controparte_1** afferma che:

1) il Tribunale avrebbe errato nel non disporre la rinnovazione della CTU, resa nel procedimento per ATP, consulenza contraddittoria e non esaustiva che non aveva preso in considerazione gli approdi degli approfonditi studi scientifici, che

indicherebbero che la contaminazione del macchinario era avvenuta nella linea di produzione, e che non aveva affrontato la responsabilità di *Parte_1*, quale manutentore annuale del *Contr*, per non aver efficacemente sottoposto a controllo e verifica i macchinari; in particolare, per quanto attiene allo stato dei circuiti e del serbatoio dell'acqua, per non aver effettuato la manutenzione idonea ad evitare il rischio di formazione della biopellica/biofilm, cui sarebbe ascrivibile la contaminazione. Ciò avrebbe determinato l'integrale attribuzione della responsabilità in capo alla ditta produttrice e alla ditta manutentrice del macchinario, con totale esclusione di responsabilità dell' *CP_1* ;

2) il Tribunale avrebbe errato nel motivare il rigetto delle istanze istruttorie testimoniali, idonee a provare l'esecuzione della manutenzione ordinaria dei macchinari;

3) sarebbe errata l'affermazione della responsabilità di *CP_1* 8 a fronte della totale assenza di prova che una accurata disinfezione avrebbe potuto prevenire la contaminazione e in considerazione della circostanza che il decesso era derivato esclusivamente dai difetti e/o dai malfunzionamenti dei sistemi HCU di riscaldamento/raffreddamento del sangue utilizzati per la circolazione extra-corporea durante gli interventi chirurgici e quindi da un fattore extraospedaliero e da una responsabilità di terzi. Del resto, posto che la manutenzione ordinaria era sempre e correttamente stata eseguita la letteratura scientifica avrebbe comunque dimostrato l'inefficacia delle misure prescritte all'epoca per la decontaminazione dei macchinari.

4) sarebbe errata la statuizione in punto di ripartizione delle responsabilità tra *CP_1* 8, *Pt_1* e *Pt_2* e tale responsabilità dovrebbe essere ripartita per la maggior parte in capo alle ultime due.

Con il quinto motivo, *CP_1* formula censure analoghe a quelle delle appellanti principali in ordine alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale in favore di *CP_4* e *CP_3* e alla quantificazione del danno patrimoniale riconosciuto in favore di *CP_2* .

Controparte_6 Sede secondaria e *Controparte_5*
(già *CP_7*) con il primo motivo di appello incidentale censura la sentenza

impugnata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di inoperatività della polizza n. 159400 interpretando erratamente la nozione di serie di sinistri.

Con il secondo lamenta l'erronea quantificazione delle spese di lite liquidate in favore di *CP_1* 8, poste a suo carico, e la loro mancata compensazione.

CP_4 *CP_3* e *CP_2* contestano tutte le censure mosse alla sentenza di primo grado e formulano appello incidentale, in caso di accoglimento dell'appello principale, chiedendo la condanna di *Pt_2*, in solido con *CP_1* e con *Pt_1*, ai sensi di cui agli artt. 2043 e segg. c.c. e di *Pt_2* anche ai sensi degli artt. 114 e 117 Codice del Consumo.

Così riassunte le articolate argomentazioni svolte dalle parti in causa, preliminarmente occorre rilevare l'inammissibilità della documentazione prodotta tardivamente dalle appellanti principali in allegato alla comparsa conclusionale (allegati E, F, G, H).

Nel merito ritiene il Collegio che l'appello principale sia infondato, mentre meritano parziale accoglimento l'appello proposto dall'*Controparte_1*, nella parte in cui lamenta l'errata ripartizione della responsabilità in capo ad essa, a *Pt_2* e a *Parte_1*, e l'appello incidentale proposto da *Controparte_6* [...] relativamente alla quantificazione delle spese di lite poste a suo carico.

Infondato è il primo motivo di appello principale: qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della sua legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo, domanda che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta (Cass. n. 24294/2016; Cass. n. 5580/2018). L'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, opera, dunque, solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea.

Nella fattispecie, andando a esaminare il contenuto della comparsa di risposta dell'*CP_1* 8 e la memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c. dalla stessa

depositata, si evince con chiarezza che le domande svolte dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate (in particolare di *Parte_1*, nei confronti della quale le attrici non avevano esteso le domande) erano volte ad affermare la loro esclusiva responsabilità per la morte del dott. *CP_3*. Infatti, nel costituirsi, la convenuta aveva contestato la sussistenza della sua responsabilità, del suo inadempimento, del dolo o della colpa grave e del nesso causale, affermando che l'infezione da batterio *Organizzazione_8* era derivata solo e soltanto dai difetti e/o dai malfunzionamenti dei sistemi HCU di riscaldamento/raffreddamento del sangue per la circolazione extra corporea, utilizzati durante l'intervento chirurgico, e che dei danni dovevano rispondere *Parte_3* (poi *Pt_2*), per i difetti e/o malfunzionamenti dei macchinari prodotti, [...] *Parte_1* per le inadempienze in sede di collaudo e/o manutenzione, e *Controparte_8* quale venditrice del macchinario.

Anche nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c. la convenuta ribadiva che la responsabilità per la contaminazione era ascrivibile alla società *Pt_2*, nonché a *Pt_1*, e chiedeva il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti dalle ricorrenti. Soltanto in via subordinata, nel caso di accoglimento delle domande attoree, formulava domanda di manleva nei confronti delle terze chiamate.

D'altronde le stesse appellanti principali nella memoria di replica (pag. 5) affermano: "...*controparte ha infatti scientemente tentato, nel corso di tutte le fase del giudizio, di far ricadere la responsabilità esclusiva per il decesso del Dott. CP_3 sulle odierne esponenti, arrivando addirittura ad affermare il falso...*", riconoscendo, quindi, che sempre nel corso dei giudizi *CP_1* 8 aveva sostenuto (e sostiene) l'insussistenza di una sua responsabilità e la responsabilità esclusiva delle odierne appellanti principali.

Parimenti infondato è l'appello principale nella parte in cui si eccepisce il difetto di legittimazione passiva di *Parte_1* e si sostiene che dovrebbe essere esclusa la sua responsabilità.

Nel costituirsi *Parte_1* aveva affermato di non essere il produttore del Sistemi HCU (rectius del Sistema Generatore Termico 3T XXXXXXXXXX, asseritamente

utilizzato durante l'intervento chirurgico del gennaio 2016, di non essere il fornitore, di non essere il collaudatore del dispositivo e di non svolgere alcuna attività di manutenzione ordinaria dei dispositivi. Ammetteva, però, di avere eseguito la manutenzione preventiva annuale dei dispositivi in uso presso l'Ospedale. Sebbene, poi, avesse affermato che tale attività non poteva sostituire l'attività di manutenzione ordinaria e di disinfezione dei circuiti d'acqua che dovevano essere eseguite dall'Ospedale, proprio l'aver ammesso di essere coinvolta nella manutenzione del macchinario porta ad affermare la sussistenza della sua legittimazione passiva.

Né può essere esclusa la sua responsabilità: *Pt_1* effettuava la manutenzione annuale dei macchinari prodotti da *Pt_2* e aveva svolto l'ultimo intervento nel febbraio 2015.

Contrariamente a quanto sostenuto da *Pt_1*, la manutenzione che essa doveva eseguire non era solo di tipo elettromeccanico ma era anche relativa alla disinfezione microbiologica del dispositivo dei macchinari, in particolare doveva rilevare la formazione del biofilm. Di ciò si ha conferma nella documentazione richiamata nella sentenza impugnata (pag. 23), dimessa dalla stessa *Pt_1* (istruzioni per l'uso del Sistema Generatore Termico 3T XXXXXXXXXX, dove, tra le varie verifiche che essa doveva eseguire vi erano le *"verifiche dello stato dei circuiti/del serbatoio dell'acqua per quanto riguarda depositi di calcare e formazione di biopellicola"* (punto 6.1.3).

La rilevanza dell'esecuzione di tali verifiche risulta, poi, dagli stessi avvisi di sicurezza diramati da *Pt_2* dove si evidenziava che *"In mancanza di una rigorosa disinfezione, conforme alle Istruzioni per l'Uso, questi organismi (micobatteri) possono moltiplicarsi in un generatore termico fino a formare potenzialmente una biopellicola"* e che *"quando le procedure di disinfezione e di manutenzione non sono eseguite in modo scrupoloso, conformemente alle Istruzioni per l'Uso, gli organismi possono moltiplicarsi nel dispositivo di riscaldamento/raffreddamento, con conseguente rischio di formazione di un biofilm. Il biofilm offre ai batteri, compresi i micobatteri, l'opportunità di colonizzare il dispositivo"*.

Pertanto, è documentalmente provata la responsabilità di *Pt_1*, collaudatrice e manutentrice annuale dei dispositivi (rapporti di lavoro doc. 3 fascicolo *CP_1* 8) la quale doveva procedere anche alle verifiche dello stato dei circuiti e del serbatoio dell'acqua per evitare il rischio di formazione di biopellica/biofilm, responsabile della contaminazione del macchinario. Dai rapporti di lavoro in atti non risulta che questa tipologia di verifiche sia stata eseguita.

Non è poi vero che la responsabilità di *Pt_1* sarebbe stata affermata sul rilievo che *"vi sarebbe una sorta di intercambiabilità e sovrapposizione tra Pt_1 e Pt_2"*, in quanto il Tribunale ha considerato le due società come parte unica nel formulare le difese ma ha individuato con precisione le rispettive responsabilità attribuendole a ciascuna di esse.

Quanto alla responsabilità di *Pt_2* non meritano di essere condivise le articolate argomentazioni svolte nel quarto motivo dell'appello principale:

1) irrilevante, e non certo decisivo, è che non sia stato esattamente individuato il macchinario usato durante l'intervento del dott. *CP_3*. Premesso che nella cartella clinica del dott. *CP_3* vi era l'indicazione di tale macchinario (*Org_19* [...] – poi *Pt_2*), è circostanza pacifica che l'*Org_3* di Vicenza aveva in dotazione presso le sale operatorie della cardiocirurgia solo tre HCU prodotti dalla *Pt_2*. Merita, pertanto di essere condivisa la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato che non era rilevante accertare quale dispositivo fosse stato usato per l'operazione del dott. *CP_3* anche in considerazione di quanto affermato dai CTU in ordine in ogni caso alla possibile contaminazione ambientale della sala operatoria per effetto dell'utilizzo dell'uno o dell'altro macchinario *Pt_2* anche in altre operazioni. Infatti, una volta avvenuta la colonizzazione, vi era la possibilità che i batteri si diffondessero sotto forma di aerosol quando il dispositivo di riscaldamento/raffreddamento entrava in funzione, costituendo così una fonte di contaminazione come espressamente riconosciuto da *Pt_2* nell'avviso del 3 giugno 2015 (doc. 6, pag. 1 e 3).

D'altra parte, appare chiaro che la contestazione mossa da *Pt_2* è volta solo a supportare l'eccezione di decadenza ex art. 126 C.d.C. e ad affermare che la contaminazione ambientale della sala operatoria non vi sarebbe stata se

l' *Org_3* avesse eseguito le procedure di disinfezione e controllo poste a suo carico;

2) al momento dell'operazione del dott. *CP_3* la ditta produttrice aveva contezza della possibile correlazione tra infezioni da Micobatterio *Org_8* e dispositivi di raffreddamento/riscaldamento del sangue, tanto che aveva trasmesso alle strutture Ospedaliere (incluso [REDACTED] di Vicenza) comunicati con cui veniva segnalata la necessità di revisione delle procedure che dovevano comprendere anche programmi di campionamento e monitoraggio delle fonti idriche, disinfezione settimanale e monitoraggio microbiologico bisettimanale della qualità dell'acqua per l'eventuale identificazione di micobatteri non tubercolari, come affermato dai CTU (Relazione - pag. 72) e come riconosciuto dalla stessa *Pt_2* (pag. 28 appello);

3) tali comunicati erano, però, palesemente insufficienti: nonostante sin dal 2011 casi di infezioni invasive cardiovascolari causate dal *CP_27* fossero stati riportati in pazienti precedentemente sottoposti a intervento chirurgico in Svizzera e che *Per_10* et al. nel 2013 (Relazione pag. 61) avessero descritto casi di infezioni da *CP_27* in seguito a chirurgia cardiotoracica, con conseguente complicazioni cardiache (protesica, endocardite, valvolare), infezioni del sito chirurgico, infezioni del trapianto vascolare o malattia disseminata che avrebbero potuto manifestarsi anche dopo un lungo periodo di latenza, la ditta produttrice dei macchinari, il 14 luglio 2014, si era limitata a emettere un avviso rivolto a "specialisti di igiene, responsabile della sala operatoria di cardiocirurgia, responsabili dei rischi/sicurezza, distributori, clinici, perfusionista e altri utenti di questi dispositivi" in cui sottoponeva all'attenzione degli utenti il rischio infettivo recentemente identificato da *CP_27* e raccomandava una revisione dei programmi di monitoraggio, del condizionamento dell'aria e del sistema di ventilazione e rimandava alle istruzioni d'uso del macchinario. Che tale avviso fosse del tutto inadeguato trova conferma nel fatto che il 3 giugno 2015 la stessa produttrice aveva diramato un nuovo avviso di sicurezza contenente le nuove istruzioni per l'uso, relative alla pulizia e alla disinfezione dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento, con la precisazione "*Si prega di cestinare le*

Istruzioni per l'uso esistenti e di attenersi alle nuove Istruzioni per l'uso, che comprendono indicazioni aggiornate per la pulizia e la disinfezione". Non solo. Pochi mesi dopo l'operazione del dott. CP_3 in data 15 giugno 2016, Pt_2 aveva provveduto al ritiro di parti del macchinario che non potevano essere decontaminate e potevano a loro volta essere vettori dell'infezione. Di tanto aveva dato conferma la stessa Pt_2 che nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c., nel produrre il doc. 13, scriveva: "...dall'esame dell'avviso di sicurezza del 15 giugno 2016... (doc. 13) si evince come Pt_2 abbia disposto sì la sostituzione di "alcuni supporti di montaggio dell'ossigenatore" (in particolare, di un tubo che collega il circuito idraulico del dispositivo di riscaldamento/raffreddamento 3T all'ossigenatore) ma in quanto si trattava di un componente "non soggetto a disinfezione secondo le istruzioni per l'uso". Per tale ragione, laddove contaminato da un HCU (quest'ultimo contenente CP_27 a causa del mancato rispetto delle procedure di disinfezione prescritte da Pt_2) tale componente avrebbe poi potuto, a sua volta, fungere da vettore e diffondere il batterio all'interno di un nuovo HCU". Ed allora, se il primo avviso era insufficiente a eliminare il rischio di infezione, al pari del secondo, tanto che la produttrice ha richiamato parti del macchinario che non potevano essere decontaminate e potevano a loro volta essere vettori dell'infezione, non possono sussistere dubbi circa il fatto che Pt_2 aveva posto in commercio un prodotto pericoloso. Tenuto conto che sin dal 2011 casi di infezioni invasive cardiovascolari causate dal CP_27 erano stati riportati in pazienti precedentemente sottoposti a intervento chirurgico in Svizzera, che nel 2013 (Yvonne Per_10 et al, Prosthetic valve endocarditis and bloodstream infection due to Mycobacterium chimaera. Controparte_31 2013) erano stati descritti casi di infezioni da Per_11 in seguito a chirurgia cardiotoracica, che dal 2015 era elevato l'allarme da parte della Comunità scientifica per l'aumento dei casi di infezione disseminata da CP_27 , correlata a interventi cardiocirurgici e che la modalità di trasmissione primaria era stata identificata nei dispositivi HCU, la produttrice avrebbe dovuto, invece che diramare dei semplici e contraddittori avvisi di sicurezza, procedere a più accurati accertamenti ed anche a sostituire i

macchinari, o parti degli stessi, già venduti, precisamente le parti non soggette a disinfezione secondo le istruzioni per l'uso, come poi effettivamente ha fatto successivamente;

4) la circostanza che l' *CP_1* non si sia attenuta alle comunicazioni svolte non esclude la responsabilità di *Pt_2* sussistendo tra le stesse una responsabilità solidale;

5) infondata è l'eccepita decadenza ai sensi dell'art. 126 C.d.C.: a) le disposizioni del d.lgs. n. 206/2005 non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi (art. 127) e il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità delle terze chiamate anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.; b) la decadenza è impedita dal riconoscimento dei difetti e malfunzionamenti dei macchinari da parte del produttore, come avvenuto nella fattispecie, atteso che *Pt_2* ha, in un primo momento, fornito nuove e insufficienti istruzioni di uso e pulizia dei macchinari e, successivamente, ha ritirato (sostituito) parte dei dispositivi, ammettendo, in tal modo, l'esistenza dei vizi del prodotto;

- i CTU, dando atto che non era possibile definire con certezza assoluta il momento in cui era occorsa la contaminazione del dispositivo, se durante la fabbricazione o successivamente, hanno con precisione affermato che non vi erano evidenze inequivocabili che il monitoraggio e la disinfezione, così come consigliate dalla produttrice *Pt_2*, avrebbero scongiurato il rischio infettivo. Non corrisponde al vero che i CTU non avessero replicato *"ai dettagliati e puntuali rilievi dei consulenti di parte Pt_2"* dedicandovi solo due pagine: nelle dieci pagine di osservazioni il prof. *Per_12* e il prof. *Per_13* si limitavano prevalentemente a riportare le condivisibili conclusioni a cui erano pervenuti i CTU e a specificare che non era stato individuato il dispositivo HCU utilizzato per l'intervento e che *Pt_1* svolgeva esclusivamente una attività di manutenzione di tipo elettromeccanico delle apparecchiature. Soltanto al fine di contestare il riconoscimento di una responsabilità di *Pt_2*, individuata nel 20%, riportavano della letteratura scientifica (pag. 6 e 7), volta a confermare l'efficacia delle procedure di disinfezione da essa consigliate. Orbene, a tali osservazioni i CTU hanno puntualmente replicato affermando: *"...come ripetutamente sostenuto*

dai CC.TT.UU., l' **CP_1** non ha messo in atto le dovute misure di prevenzione suggerite dall'azienda produttrice e anche da organismi istituzionali di controllo (FDA E CDC), ma nonostante ciò, ad oggi, non è possibile sostenere che le adeguate procedure avrebbero permesso di azzerare il rischio. La Letteratura è discordante sull'argomento, stante alla produzione di articoli che sostengono l'efficacia delle procedure di disinfezione ed altri (riportati nelle precedenti osservazioni dai CTP), che ne evidenziano le limitazioni. Come ogni professionista operante nel settore sanitario ben sa, la Letteratura medica a proposito di svariati argomenti è difforme; il risultato degli studi dipende dal campione analizzato, dai parametri stabiliti e da svariati elementi che per questo, come per la maggior parte degli argomenti, rendono impossibile una visione univoca ed indubbia della scienza medica. È per tale motivo, non potendo essere certi ex post se le corrette procedure avrebbero o meno scongiurato la patologia, che si ritiene corretta la valutazione precedentemente eseguita dai CC.TT.UU". Peraltro, non può non rilevarsi che la letteratura richiamata dai CTP risale agli anni 1990 e 2000 e che i due studi più aggiornati richiamati (2016 e 2018) non evidenziavano la totale eliminazione del batterio;

- nessuna contraddizione si rinviene nella decisione impugnata avendo il Tribunale correttamente ritenuto riconducibile l'evento dannoso sia alla condotta omissiva dell' **CP_1** , sia alla inidoneità delle istruzioni fornite da **Pt_2** al fine di scongiurare il rischio infettivo, oltreché alla condotta omissiva di **Parte_1** ;

- le appellanti principali invocano l'esclusione di responsabilità ex art. 118 lett. e) del C.d.C. ma dimenticano che, ai sensi del successivo art. 120, "Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118". Tale prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche, non è stata fornita da **Pt_2** . L'Allegato Tecnico D, citato nell'atto di appello, e al quale le appellanti fanno plurimi rinvii nella comparsa conclusionale, altro non è che un riassunto dei fatti di causa e delle osservazioni dei CTP, redatto dai loro difensori.

A questo punto appare opportuno esaminare il secondo e il terzo motivo dell'appello incidentale formulato dall' CP_1 CP_1 , mentre il primo e il quarto verranno esaminati congiuntamente al quinto motivo dell'appello principale.

Entrambi i motivi sono infondati: correttamente il Tribunale ha rigettato le istanze di ammissione delle prove testimoniali in quanto i soggetti indicati dall' CP_1 facevano parte dell' Parte_8 , con conseguente loro interesse in causa stante la possibilità che l' CP_1 soccombente avrebbe potuto esercitare nei loro confronti una azione di rivalsa. Inoltre, la prova di avere adempiuto agli avvisi inviati dalla produttrice dei dispositivi avrebbe dovuto essere fornita attraverso la produzione dei relativi documenti. Peraltro, non può sottacersi che l' CP_1 , nel negare di avere ricevuto tali avvisi, aveva sostanzialmente confermato di non averli mai osservati.

Quanto all'asserita insufficienza delle istruzioni impartite da Pt_2 , in ordine alle procedure di disinfezione dei dispositivi, che non avrebbero potuto impedire la contaminazione, con conseguente responsabilità delle terze chiamate ed esonero da responsabilità della convenuta, se è vero che i CTU avevano affermato che non era possibile definire con esattezza quando era avvenuta la contaminazione del macchinario (se nel sito di produzione della stessa o in sede ospedaliera) e che non vi era prova scientifica che le misure ulteriori sarebbero state in grado di prevenire o intercettare contaminazioni pericolose, è anche vero che i CTU hanno anche precisato che un'attenta messa in atto delle procedure indicate dalla casa produttrice avrebbe diminuito notevolmente il rischio di contrarre l'infezione o quantomeno, in caso di controlli ripetuti volti ad indentificare la colonizzazione del macchinario, avrebbe permesso una diagnosi precoce.

Come puntualmente osservato dal Tribunale, trattandosi di infezione contratta in ambito ospedaliero ed essendo stato accertato il nesso causale tra il pregiudizio lamentato dalle attrici e l'infezione, sarebbe stato onere dell' CP_1 provare di avere diligentemente operato, ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica eventualmente adoperata, di avere adottato tutte le cautele prescritte dalle normative e dalle *leges artis*, onde scongiurare l'insorgenza di patologie infettive.

A tale onere probatorio l' CP_1 non ha adempiuto con conseguente sua responsabilità nella causazione dell'infezione.

Venendo ora ad esaminare il primo e il quarto motivo dell'appello proposto dall' CP_1 , congiuntamente al quinto motivo dell'appello principale, in primo luogo ritiene il Collegio che la CTU non presenti i vizi lamentati dall'appellante incidentale e che essa sia esaustiva in relazione ai quesiti formulati nel ricorso, successivamente integrati con l'accertamento richiesto dall' CP_1 e con quello richiesto dalla difesa di Parte_1 e Parte_2 [...] nelle rispettive memorie difensive.

La circostanza che nella consulenza di ufficio non sia stata affrontata la responsabilità di Pt_1 , quale manutentore annuale del HCU, per non aver efficacemente sottoposto a controllo e verifica i macchinari, in particolare, per quanto attiene allo stato dei circuiti e del serbatoio dell'acqua, per non aver effettuato la manutenzione idonea ad evitare il rischio di formazione della biopellica/biofilm, cui sarebbe ascrivibile la contaminazione, appare, a questo punto, irrilevante alla luce di quanto sopra affermato relativamente alla ritenuta sussistenza della concorrente responsabilità di Parte_1 nella causazione della morte di Per_1 .

Per mero scrupolo si precisa che le affermazioni dei CTU, secondo i quali dalla documentazione in atti risultava che era stata regolarmente eseguita la manutenzione annuale dei macchinari di ausilio agli interventi cardiocirurgici da parte di Parte_1 , appaiono non determinanti in quanto i CTU si sono limitati a riportare gli esiti delle verifiche, che risultavano superate, senza esaminare quale fosse l'effettivo compito che Pt_1 doveva svolgere.

Per contro, come osservato dal Tribunale, la responsabilità di Parte_1 deriva proprio per non avere eseguito correttamente la manutenzione annuale dei dispositivi prodotti da Pt_2 , in particolare per non avere rilevato la formazione del biofilm, dato che, come affermato dalla stessa Parte_1 , i suoi interventi dovevano riguardare anche la formazione di biopellicola che offre ai batteri, compresi i micobatteri, l'opportunità di colonizzare il dispositivo.

Da quanto sopra esposto sia *Pt_2* , sia *Parte_1* , sia *CP_1* sono responsabili per il decesso del dott. *CP_3*

Quanto alla ripartizione di tale responsabilità, (quinto motivo dell'appello principale e quarto dell'appello incidentale) reputa il Collegio che, sia in considerazione dell'effettiva consistenza delle rispettive condotte, anche omissive, delle predette, sia in applicazione del criterio di ripartizione della responsabilità tra condebitori ex art. 2055 c.c., essa vada imputata per 1/3 a carico di *Pt_2* , per 1/3 a carico di *Parte_1* e per 1/3 a carico dell' *CP_1* , avendo ciascuna di esse contribuito, con propria autonome condotte od omissioni di pari rilevanza eziologica al verificarsi dell'evento lesivo.

Infondati sono i motivi di appello proposti sia dagli appellanti principali, sia dall' *Controparte_1* , relativi alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, riconosciuto in favore di *CP_3* e *CP_4* e del riconoscimento del danno patrimoniale in favore di *CP_2* .

In primo luogo, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto (Cass. n. 23469/2018).

Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. n. 28989/2019).

Tale danno, proprio del congiunto, può essere allegato e dimostrato mediante presunzioni semplici, massime di comune esperienza e fatti notori, dato che è l'esistenza stessa del rapporto di parentela a far presumere la sofferenza patita dal familiare (Cass. n. 25541/2022; Cass. n. 9010/2022; Cass. n. 11212/2019). Infatti, nel caso di morte di un prossimo congiunto, nella fattispecie padre, è

orientamento unanime della Suprema Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. n. 31950/2018).

Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis è sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767/2018).

Il Tribunale, quindi, ha correttamente richiamato e applicato l'insegnamento della Suprema Corte ritenendo che il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto abbia dato luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché ha colpito le figlie del dott. CP_3

legate da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare, e nel determinarlo, riconoscendo 25 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, alla luce delle concrete circostanze allegate da CP_3 e CP_4 sin dall'atto introduttivo in relazione agli stretti rapporti che intercorrevano con il genitore e al rapporto affettivo tra loro sussistente, tenendo adeguatamente conto delle circostanze di fatto rilevanti (l'età della vittima, l'età dei superstiti, il grado di parentela) e in particolare dell'unità della famiglia (peraltro valorizzata anche nei confronti della moglie senza che sul punto le parti appellanti nulla abbiano eccepito) e della condivisione delle esperienze di vita, nonché dell'assistenza che le figlie avevano prestato al padre durante la lunga malattia e della sofferenza loro derivatane.

Le parti appellanti si limitano a contestare il riconoscimento dei 25 punti, liquidato in forza di quanto statuito sub lett. E delle tabelle del Tribunale di Milano, senza porre in discussione concretamente l'esistenza sul piano sostanziale ed effettuale del legame affettivo e soprattutto senza fornire la prova contraria di cui erano onerate.

Medesime valutazioni si impongono in relazione al danno patrimoniale riconosciuto in favore di Parte_9 anche in relazione alla risarcibilità dei

danni patrimoniali che i superstiti possono soffrire a seguito del decesso del proprio congiunto, causato dal fatto illecito altrui, la prova del danno può essere raggiunta per presunzioni (Cass. n. 31549/2018), in quanto la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno.

Nella fattispecie è provato che il dott. CP_3 svolgeva un'attività lavorativa remunerata (doc. 19 e 20 fascicolo CP_3 - CP_2) e risulta incontestato che con essa egli contribuì al mantenimento della moglie.

Pertanto, merita di essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto tale danno in favore di CP_2 andando a effettuare una valutazione equitativa circostanziata, a carattere satisfattivo, tenendo conto sia della rilevanza del legame di solidarietà familiare, sia delle prospettive di reddito professionale che avrebbero certamente consentito alla CP_2 di utilizzare le erogazioni future provenienti dal reddito del coniuge.

Infatti, sulla base della comune esperienza il coniuge dal reddito più elevato è solito mettere a disposizione dell'altro coniuge una parte del proprio reddito così da elevare il tenore di vita comune e incrementare i comuni risparmi e, alla luce del rapporto tra i redditi dei coniugi, è presumibile che il dott. CP_3 mettesse a disposizione quantomeno la metà del proprio reddito per soddisfare le esigenze della moglie, anche per il mantenimento del tenore di vita consentito proprio dall'entità del suo reddito.

Ritiene, infine, il Collegio che l'appello incidentale proposto da Controparte_6 [...] (già CP_7) possa essere parzialmente accolto.

Infondato è il primo motivo: è circostanza pacifica che la richiesta di risarcimento formulata dalle eredi CP_3 nei confronti CP_1 era pervenuta il 21 giugno 2019, durante il periodo di vigenza della polizza stipulata da CP_32 , nella forma claims made, con CP_7 , in nome proprio e per conto delle Aziende

Sanitarie facenti parte del SSR della Regione del **Org_9**, tra le quali figura anche l' **CP_1**.

L'interpretazione data dal Tribunale alla clausola prevista nella precedente polizza, stipulata con **CP_5**, appare corretta in relazione alla richiesta di risarcimento pervenuta all'assicurato nel periodo di validità della polizza **CP_7** non essendo stato provato che le conseguenze di cui l'assicurata deve rispondere siano derivate dalla medesima causa, riconducibile a un identico fattore scatenante, precisamente che il contagio da **CP_27** sia imputabile al medesimo difetto o al medesimo inadempimento, tanto che nel presente giudizio anche i CTU non hanno potuto individuare l'origine effettiva del contagio.

Quanto al secondo motivo di appello, osserva il Collegio che nella fattispecie non vi erano i presupposti per disporre una compensazione delle spese di lite, stante la totale soccombenza di **CP_7**. Né a tal fine rileva che il Tribunale abbia riconosciuto che, a norma della polizza, rimaneva a carico dell' **CP_1** assicurata, la somma di euro 750.000,00, **Organizzazione_18**), circostanza mai contestata dall'assicurata.

Fondata, invece, appare la censura relativa alla quantificazione delle spese di lite poste a carico di **CP_7** avendo il Tribunale individuato lo scaglione di riferimento in relazione all'importo liquidato alle attrici, euro 1.229.361,00, mentre avrebbe dovuto liquidare le spese in relazione all'importo della quota di responsabilità imputata all' **CP_1**, pari al 50% della predetta somma.

Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, e in particolare valutata la fondatezza, seppur parziale, degli appelli incidentali proposti dall' **CP_1** e da **Controparte_6**, occorre procedere a una nuova liquidazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Le spese di lite in favore di **CP_3** e **CP_4** e **CP_2** devono essere poste a carico di **Parte_2**, di **Parte_1** e dell' **Controparte_1**, in solido tra di loro, (e nei rapporti interni di 1/3 ciascuna) e vengono liquidate per il giudizio di primo grado nella misura già tassata dal Tribunale e per il presente grado nella misura indicata in dispositivo.

Le spese di lite sostenute dall' *CP_1* 8 devono essere poste a carico di *Controparte_6* e vengono liquidate per entrambi i gradi come da dispositivo sulla base dell'importo riconosciuto a carico dell'assicurata.

Le spese di lite tra *CP_1* e *CP_5* devono essere compensate tenuto conto che la chiamata in causa non era arbitraria, stante la non chiara previsione di polizza in ordine ai sinistri in serie.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte delle appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.

P.Q.M.

La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2207/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza, così pronuncia:

- rigetta l'appello principale proposto da *Parte_2* e *[...]* *Parte_1*
- in parziale accoglimento dell'appello proposto dall' *Controparte_1* e in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da *[...]* *Controparte_33* *Controparte_5* (già *[...]* *Controparte_7*):
- 1) condanna l' *CP_1* *CP_1* , *Parte_2* e *[...]* *Parte_1* in solido tra di loro, nei rapporti interni nella misura di 1/3 ciascuna, a pagare alle attrici a titolo di risarcimento del danno la somma così come liquidata dal Tribunale con la sentenza impugnata (euro 1.229.361,00, da devalutare al momento del fatto XXXXXXXXXX e via via rivalutare secondo gli indici ISTAT oltre agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata sino alla sentenza, quindi aumentare degli interessi di legge sino al saldo effettivo);
- 2) condanna l' *Controparte_1* , *Parte_2* e *[...]* *Parte_1* in solido tra di loro, nei rapporti interni nella misura di 1/3 ciascuna, a rifondere ad *CP_3* a *CP_4* e a *CP_2* le spese di lite liquidate, quanto al primo grado nella misura di euro 1.740,00 per

anticipazioni ed euro 60.710,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), CPA e IVA, e per il presente grado nella misura di euro 30.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;

- 3) condanna *Controparte_6* Sede secondaria e [...] *Controparte_5* (già *Controparte_7* a rifondere all' *Controparte_1* le spese di lite, comprensive della fase di ATP, liquidate, quanto al primo grado in euro 24.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 18.500,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;
- 4) compensa integralmente le spese di lite tra *Controparte_1* e *Controparte_5* per entrambi i gradi di giudizio;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 2 maggio 2024

Il Presidente

Guido Marzella

Il Consigliere estensore

Elena Rossi